

N 5880/12 Reg. Gen Trib
N 22590/10 N.R. P.M. (Mod. 21)
N 207421/10 G.I.P. (Mod. 20)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
VIII SEZIONE PENALE
In composizione monocratica

composto dal Magistrato:

Dr.ssa VINCENZINA GRECO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa penale contro

TAORMINA Carlo nato a ROMA il 16/12/1940; libero, assente.

- Difeso di fiducia dall' Avv. Pierpaolo Dell'Anno con studio in Roma via Giovanni Nicotera n.29.

IMPUTATO

1. del reato p. ep. dall'art. 495 co. 2 n. 2 c.p. perché nella sua veste di imputato in ordine al procedimento penale n. 90/06 R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale di Milano, deducendo il legittimo impedimento a presenziare nell'udienza preliminare a suo carico fissata in data 15 maggio 2009, attestava falsamente all'Autorità Giudiziaria, Gip Dott. Barbuto, la propria qualità di unico difensore di MELIS Sandro, in particolare trasmetteva a mezzo fax copia dell'atto di citazione aventi alla II Sez. Penale della Corte d'Appello di Cagliari nella medesima data di cui sopra, così come meglio specificato nel successivo capo di imputazione;

2. Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 476 e 482 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo e nelle circostanze e qualità anzidette, alterava materialmente il provvedimento di fissazione dell'udienza notificatogli in data 16.01.2009 dalla II Sez. della Corte di Appello di Cagliari, occultando il nominativo del secondo avvocato difensore di Melis Sandro, Avv. Pietro Ambrosio, artefazione emersa dal confronto tra la copia del predetto atto processuale così come trasmessa via fax al Gip Dott. Barbuto e la copia dello stesso provvedimento così come allegata alla segnalazione difensiva pervenuta

al Presidente del Tribunale di Milano dott.ssa Livia Pomodoro e al Presidente dell'Ufficio Gip Dott.ssa Gabriella Manfrin.
Fatti commessi in Milano in epoca anteriore all'11.02.2010 (data della denuncia)

Sentenza N. 14557/13
Del 20/12/2013

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEP. IN CANCELLERIA

il 13/2/14

VISTO

Milano, il

IL SOST. PROC. GENERALI

Estratto esecutivo a.

- a) Procura repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod 1

il

Estratto a

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Eletti
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Pe
per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 8/5/2009, l'avv. Taormina richiedeva, a mezzo fax, al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano il rinvio dell'udienza fissata per il 15 maggio 2009, nel procedimento penale in cui era imputato del reato di diffamazione continuata aggravata, ai danni del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Aosta, Maria Del Savio, e del Sostituto Procuratore della Repubblica dello stesso ufficio, Stefania Cugge. Dichiarava, infatti, nell'istanza, di essere impegnato, nella stessa data, nella qualità di avvocato difensore di Melis Sandro, imputato per reati relativi alla violazione della normativa degli stupefacenti, in un delicato processo a carico anche di detenuti presso la Corte di Appello di Cagliari. Aggiungeva che l'impegno era pregresso e che "la delicatezza del procedimento in questione, in relazione al quale è intervenuta sentenza in primo grado, impedisce una possibile sostituzione".

Era, infatti, allegata all'istanza di rinvio la citazione per l'udienza del 15/5/2009 disposta dal Presidente della II sezione della Corte di Appello di Cagliari, datata 15/1/2009, in cui l'imputato Melis Sandro risultava difeso dal solo avv. Carlo Taormina.

In data 13 maggio 2009, l'avv. Taormina trasmetteva segnalazione al Presidente del Tribunale di Milano e al Presidente dell'Ufficio GIP nella quale evidenziava che il suo difensore - nel corso di un colloquio intercorso il 12 maggio 2009 con il GIP per prendere gli opportuni accordi in ordine alla data di rinvio - aveva percepito che il magistrato, che si era riservato di decidere in udienza, avrebbe potuto non ritenere valido l'impedimento addotto.

L'avv. Taormina lamentava la "particolare attenzione" al processo che lo riguardava da parte del GIP e una "solerzia" così accentuata da parte del magistrato che se avesse riguardato tutti i processi di Milano avrebbe consentito "l'eliminazione di ogni più pesante arretrato".

Richiedeva ai Presidenti del Tribunale di Milano e dell'Ufficio GIP di assumere le iniziative di competenza perché - scriveva - "l'atteggiamento del dott. Barbuto si configurerebbe, in caso di celebrazione dell'udienza, illegittimo ed inopportuno in quanto per un verso pregiudizievole per l'esercizio del diritto di difesa e per un altro non adeguato alla trattazione di una controversia penale di non eccessivo rilievo, se non fosse che controparte del sottoscritto siano due magistrati".

L'avv. Taormina allegava la stessa citazione del Presidente della seconda Corte di Appello di Cagliari, trasmessa al GIP, sulla quale peraltro compariva quale difensore di fiducia di Melis Sandro, oltre all'avv. Carlo Taormina, anche l'avv. Pietro Ambrosio del Foro di Cagliari.

La segnalazione difensiva, corredata dall'allegato, era trasmessa dal Presidente dell'Ufficio del GIP, per opportuna conoscenza, al dott. Barbuto, il quale, all'udienza del 15 maggio 2009, respingeva l'istanza di rinvio dell'udienza non ravvisando il legittimo impedimento. Motivava, infatti, sulla qualità di imputato e non di difensore dell'avv. Taormina e sulla circostanza che il predetto rivestiva, comunque, in ordine all'impegno addotto, la qualità di codifensore, ragione per la quale non era ravvisabile alcun pregiudizio, in termini di tutela del diritto di difesa, del suo cliente Melis. Il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, trasmetteva alla Procura della Repubblica, per le valutazioni di competenza, l'istanza di rinvio, la segnalazione difensiva e i relativi allegati. Da qui le imputazioni contestate nell'odierno processo, le cui fonti di prova sono, dunque, assolutamente documentali.

L'avv. Taormina, nelle memorie difensive allegate e nel corso dell'esame dibattimentale reso, ha dichiarato di avere telefonicamente dettato, essendo fuori sede, il testo dell'istanza di rinvio, trasmessa al GIP - che non è stata da lui firmata - ad una delle persone che all'epoca lavoravano nel suo studio. Proprio tale soggetto, che non è attualmente in grado di identificare, aveva inopinatamente e senza alcuna sua direttiva cancellato dalla citazione allegata il nome del secondo difensore.

L'imputato ha precisato di non avere mai dichiarato, nel testo dell'istanza di rinvio, di essere l'unico difensore di Sandro Melis, ma di essersi limitato a segnalare la delicatezza del procedimento che rendeva del tutto improponibile una sua sostituzione.

L'avv. Taormina ha aggiunto che nella realtà delle cose era, in effetti, l'unico difensore di Sandro Melis perché il codifensore, avv. Pietro Ambrosio, era un civilista e non un penalista come emerge dalla circostanza, documentata dalla cancelleria della Corte di Appello di Cagliari, che i motivi di appello vennero redatti dal solo avv. Taormina.

L'assunto difensivo dell'imputato non è per nulla credibile perché illogico e contraddittorio.

E', infatti, irrazionale e dunque inverosimile che uno tra gli impiegati dello studio legale, mai peraltro individuato e indicato, abbia autonomamente deciso, senza alcuna specifica direttiva dell'avv. Taormina, di falsificare l'allegato decreto di citazione, cancellando l'indicazione del secondo difensore del Melis.

Peraltro il contenuto stesso dell'istanza di rinvio, la cui paternità è stata rivendicata dall'imputato che ha sostenuto di averne dettato la stesura, rivela la piena consapevolezza da parte del predetto dell'alterazione del decreto che vi era allegato.

L'imputato è, infatti, un avvocato che ben conosce il significato dei termini che usa ed evidenziando, nell'affermare il suo impedimento, che "la delicatezza del procedimento in questione, in relazione al quale è intervenuta sentenza in primo grado, impedisce una possibile sostituzione",

... intenzionalmente sotteso di essere l'unico difensore del Melis. In caso contrario, infatti, avrebbe motivato sulle ragioni che impedivano al codifensore di partecipare al processo e non certamente su quelle che non gli consentivano di designare un sostituto processuale.

Il decreto di citazione innanzi alla corte di Appello di Cagliari è parte integrante dell'istanza di rinvio ed è anzi ivi espressamente richiamato quale prova del legittimo impedimento dell'imputato.

I due documenti, che si integrano tra loro e che devono essere letti unitariamente, provano inconfutabilmente che l'avv. Taormina ha falsamente dichiarato e attestato all'Autorità Giudiziaria di Milano di essere l'unico difensore di Sandro Melis nel processo che si sarebbe celebrato il 15 maggio 2009, innanzi alla seconda sezione della Corte di Appello di Cagliari.

A nulla rileva ovviamente la circostanza, adottata dall'imputato, che il Melis si fosse in concreto avvalso, affidandogli la propria difesa, del solo avv. Taormina, essendo l'altro difensore di fiducia, l'avv. Ambrosio, un civilista.

Nel delitto di falsa attestazione inerente a una qualità personale non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'agente, ma è sufficiente la coscienza e volontà di affermare il falso, nel caso di specie, come si è già evidenziato, palese.

Il difensore dell'avv. Taormina ha richiesto l'assoluzione del suo assistito dal reato contestato al capo 1) anche sotto un altro profilo: mancherebbe una delle condizioni richieste dalla norma incriminatrice, quella cioè che la falsa dichiarazione o attestazione riguardi una qualità personale, tale non potendo ritenersi la condizione di unico difensore di un imputato.

Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495 c.p., rientrano gli attributi e i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e cioè sia le "qualità primarie", quali sono "quelle concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili" (Cass. pen. sez. V 15/4/98 n. 4426).

La Suprema Corte ha precisato che la tutela penale della fede pubblica deve intendersi estesa, oltre che ai connotati della persona, che sono in ogni caso richiesti per l'integrazione degli estremi di identità o di status, anche ad altri aspetti, integrativi o sostitutivi che siano, se una particolare norma collega loro effetti giuridici. Tanto avviene ogni volta che la legge assume, quali presupposti o condizioni di legittimazione nei rapporti intersoggettivi, e perciò quali requisiti tipici sul piano normativo, determinate situazioni di fatto altrimenti irrilevanti.

Si è per esempio ritenuto che integri gli estremi del reato di cui all'art. 495 c.p. la falsa dichiarazione di convivenza, quando costituisce il presupposto per l'ammissione al colloquio con una persona detenuta (Cass. pen. sez. V, 8/2/2002 n. 10123)

L'essere unico difensore di un imputato e un codifensore

si pensi che l'art. 420 ter c.p.p. dispone espressamente che nessun provvedimento di rinvio può essere adottato dal giudice allorché l'imputato sia assistito da due difensori di fiducia ed uno solo di essi abbia addotto un impedimento.

Poco conta ovviamente che, nel caso di specie, l'avv. Taormina abbia addotto l'impedimento di un concomitante rilevante impegno professionale non in qualità di difensore, ma di imputato.

Anche in detta condizione l'essersi qualificato come unico difensore di fiducia del Melis, invece che quale codifensore, era tutt'altro che influente rispetto alle finalità che l'imputato si proponeva di raggiungere nell'ambito del processo. È, infatti, evidente che se l'avv. Taormina avesse dichiarato il vero, riguardo alla sua qualità di codifensore di fiducia, l'impegno dedotto non avrebbe assunto alcuna rilevanza, mentre, presentandosi come unico difensore di un imputato, nell'ambito di un delicato processo a carico di soggetti anche detenuti ed evidenziando il conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa che sarebbe potuto derivare dal mancato accoglimento della sua richiesta, avrebbe avuto maggiori probabilità di realizzare il risultato avuto di mira e cioè il rinvio dell'udienza.

Pacifica appare a questo Giudice la responsabilità dell'imputato anche in ordine al delitto di cui al capo 2).

Deve premettersi innanzitutto che il duplicato dell'originale del decreto di citazione a giudizio non è una mera riproduzione, ma un atto pubblico, perché formato dal pubblico ufficiale con modalità prestabilite per uno scopo di diritto pubblico, nel caso di specie per la notifica al difensore.

In particolare deve considerarsi atto pubblico e non copia di atto pubblico il decreto di citazione consegnato alla parte dall'ufficiale giudiziario. Tale documento ha, infatti, un contenuto giuridico autonomo, perché corredato dalla relata di notifica, redatta da un pubblico ufficiale, che è destinata ad assolvere una funzione attestatrice e ha un valore probatorio a sé stante.

L'alterazione del decreto di citazione notificato deve essere dunque punita ai sensi dell'art. 476 c.p.

Sostiene la difesa che, nel caso di specie, è stato alterato dal privato non il decreto di citazione notificato, ma una copia dello stesso (il decreto di citazione allegato alla segnalazione difensiva trasmessa al Presidente del Tribunale di Milano e al Presidente della sezione GIP riporta, infatti, quanto ai difensori di Sandro Melis, anche l'avv. Pietro Ambrosio).

Il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte è nel senso che la copia fotostatica, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può mai integrare il reato di falso, anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché per sua natura priva di valenza probatoria (Cass. 9608/2011 rv. 25219; 7385/2007, Rv.239112;4406/1999, Rv.213125) -ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato- a meno che non venga

presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi in buona fede (Cass. 22694/2010, Rv. 247981; 11150/2006 rv. 233894; 34165/2005, Rv. 232590)

Quello che rileva ai fini penali è, infatti, l'attitudine della copia fotostatica a sorprendere la fede pubblica.

E' evidente che il decreto di citazione allegato all'istanza, nell'intenzione dell'avv. Taormina e nella valenza oggettiva, non è stato presentato come copia, ma con l'apparenza del documento originale, necessariamente trasmesso a mezzo fax ed era pienamente idoneo a trarre in inganno i terzi in buona fede.

La condotta dell'imputato integra dunque la fattispecie criminosa contestata, aggravata dalla connessione teleologica in relazione al reato di cui al capo a).

I delitti ascritti all'imputato sono unificati dal vincolo della continuazione poiché palesemente commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Non si ravvisano ragioni, né sono state indicate dal difensore, per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Pena equa pertanto, ai sensi dell'art. 133 c.p., appare essere quella di mesi dieci di reclusione (pena base per il reato più grave, tale ritenuto quello di cui al capo 2) : mesi otto di reclusione, aumentata di giorni quindici, ex art. 61 n. 2 c.p., ulteriormente aumentata alla pena sopra indicata per la continuazione con il delitto di cui al capo 1).

Consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Si ordina la sospensione condizionale della pena inflitta, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato.

L'avv. Taormina deve altresì essere condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, dott. Del Savio Maria.

Dalle condotte delittuose, attuate dall'imputato, non è derivato alcun danno patrimoniale per la parte civile, perché l'istanza di rinvio formulata dall'avv. Taormina è stata rigettata dal GIP. E' peraltro indubbio che il tentativo dell'avv. Taormina di ottenere, mediante mendaci dichiarazioni su qualità personali e l'alterazione del decreto di citazione, un illegittimo rinvio della trattazione dell'udienza, nell'ambito di un procedimento penale, per fatti risalenti al 2004, particolarmente sofferto e caratterizzato, come ha specificato la dott. Del Savio, da plurime sospensioni per ragioni di impedimento (anche se legittime) dell'imputato, ha determinato nella parte civile uno stato di stress e di ansia per l'esito dell'istanza e le sorti del processo, nel periodo intercorso tra la data in cui è pervenuta l'istanza (8/5/2009) e quella (15/5/2009) in cui è stata rigettata dal GIP.

Tale patema d'animo è stato certamente aggravato dalla segnalazione difensiva trasmessa dall'imputato in data 12/5/2009 al Presidente del Tribunale e al Presidente della sezione GIP, con la

quale l'avv. Taormina, paventando la celebrazione dell'udienza da parte del Giudice e configurando tal eventuale decisione quale "illegittima, inopportuna e pregiudizievole per l'esercizio dei diritti di difesa" sollecitava le iniziative di competenza delle predette Amministrazioni.

La dott. Del Savio ha dunque riportato un danno eziologicamente riferibile all'incriminato del soggetto attivo del reato che deve essere equitativamente liquidato in 5000 euro.

L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che, in considerazione della natura del processo, dell'opera pratica del difensore del numero e importanza delle questioni trattate, si liquidano in 3500 euro, oltre IVA e CPA come per legge.

FQM.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.

DICHIARA

TAORMINA Carlo colpevole dei reati ascrittigli, unificati dalla costituzione e le

CONDANNA

alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

CONDANNA

TAORMINA Carlo al risarcimento del danno in favore della costanza parte civile che liquida equitativamente in 5000 euro, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che liquida in 3500 euro, oltre IVA e CPA come per legge

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano 20 dicembre 2013

Il Giudice


